

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

ART. 1 - NORME GENERALI

Il Consiglio d'Istituto è eletto triennialmente da tutte le componenti dell'istituzione scolastica. Delibera sull'organizzazione e la programmazione delle attività della scuola, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge 416/1974, dal D. Lgs. 297/1994, dal D.P.R. 275/1999 e dal D.M. 44/01.

Il Consiglio di Istituto è il primo luogo di dialogo, di confronto e di decisionalità programmatica dell'Istituto.

È responsabile della definizione della politica formativa dell'istituzione, deliberando l'adozione del P.O.F. (Piano dell' Offerta Formativa) e dei regolamenti d'istituto, gli adattamenti del calendario scolastico, gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione ed esprimendo il parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto.

Delibera, ai sensi del decreto n° 44/2001, l'adozione del Programma Annuale (ex bilancio di previsione), stabilisce il limite del fondo per le spese ordinarie che il dirigente può impegnare mediante contrattazioni semplici, apporta le modifiche necessarie al programma annuale, approva il Conto consuntivo.

Delibera inoltre in ordine a alienazione-vendita dei beni materiali fuori uso e/o inservibili, costituzione di reti di scuole, contratti di sponsorizzazione, contratti per la fornitura e l'utilizzo di siti informatici.

ART. 2 - ORGANI

Il Consiglio d'Istituto di Mantova è costituito da 8 Genitori, 8 Docenti, 2 Rappresentanti del personale ATA e dal Dirigente scolastico (che fa parte di diritto del Consiglio d'Istituto).

La Giunta Esecutiva è costituita

- dal Dirigente scolastico, che la presiede, componente di diritto,
- dal Direttore S.G.A., componente di diritto,
- da due Genitori,
- da un Docente,
- da un rappresentante del personale ATA.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, con votazioni separate ed a scrutinio segreto, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta.

Il Presidente, individuato tra i rappresentanti dei genitori, è eletto in prima votazione con maggioranza assoluta dei componenti e nelle successive votazioni con maggioranza semplice.

Il Vicepresidente, individuato come il Presidente tra i rappresentanti dei genitori, è eletto con le medesime modalità.

I componenti della giunta sono eletti in unica votazione con l'espressione di 2 preferenze. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.

ART. 3 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL SEGRATARIO E DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire la partecipazione alla gestione della scuola e la realizzazione piena dei compiti del Consiglio. In particolare, convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto; può disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.

Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per

richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle delibere adottate.

ART. 4 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico o su richiesta del Presidente della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita e deve specificare l'orario d'inizio, la sede della riunione e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all'albo. Il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo con quello degli altri ordini collegiali.

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentito il D.S o su proposta della Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di estrema urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta. Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano dell'Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L'inversione dei punti all'Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

ART. 5 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

Le riunioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

La seduta si apre con la verifica del numero dei presenti e, di norma, con la lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente. Ciascun componente del Consiglio può richiedere di integrare con proprie osservazioni il verbale della seduta precedente. Le osservazioni a rettifica saranno riportate evidenziate nel verbale del Consiglio successivo.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

Su richiesta del Presidente e/o del Dirigente scolastico possono essere inviati in Consiglio rappresentanti di Enti, Istituti, Associazioni e specialisti a livello consultivo.

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi può partecipare, su richiesta del Dirigente scolastico, alle sedute del Consiglio con parere consultivo.

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al pubblico che non ha diritto di intervento.

La presenza del pubblico è regolata dal Presidente per garantire il regolare svolgimento dei lavori.

Le sedute si svolgono a porte chiuse quando si debbono esprimere pareri su persone o quando il comportamento del pubblico disturba la prosecuzione del lavoro e/o pregiudichi la libertà di espressione dei

componenti del Consiglio.

ART. 7 – CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può richiedere la consultazione degli altri organi collegiali della scuola.

Il Consiglio, inoltre, prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

ART. 8 - VERBALE

Di ogni riunione viene redatto un verbale da cui risultano lo svolgimento dei lavori, gli argomenti toccati per ogni punto all'Odg e le decisioni adottate.

I componenti del Consiglio possono chiedere di inserire a verbale dichiarazioni testuali: in tal caso esse vanno consegnate in forma scritta al Segretario.

Il verbale deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta. Il verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente, è inviato ai Consiglieri con congruo anticipo ed è letto ed approvato nella seduta successiva.

ART. 9 – DELIBERE

Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti (metà più uno).

Il Regolamento ed eventuali variazioni dello stesso devono essere approvati dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di cui all' Art. 2, comma 1 del presente regolamento.

Il Consiglio delibera di norma con votazione palese; la votazione avviene a scrutinio segreto solo quando siano coinvolte persone. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo contraria disposizione di legge.

ART. 10 - ASSENZE

I membri elettivi decadono automaticamente dalla carica quando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta.

Eventuali giustificazioni delle assenze da parte dei componenti del Consiglio o della Giunta devono essere comunicate al Dirigente scolastico entro 8 giorni successivi alla seduta.

ART. 11 – COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio di istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può istituire in funzione a sé subordinata Gruppi di lavoro e Commissioni indicandone lo scopo e la composizione. Possono far parte di tali Commissioni o Gruppi anche persone esterne al Consiglio. Le proposte delle Commissioni o Gruppi di Lavoro al Consiglio saranno formulate in una relazione circostanziata, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

ART. 12 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Gli estratti delle delibere del Consiglio sono pubblicate all'albo della scuola. Non sono soggetti a pubblicazione le delibere concernenti singole persone, salvo richiesta degli stessi interessati.

I verbali e gli atti concernenti le delibere sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono esibiti al personale e a tutti i genitori della scuola che ne facciano richiesta.

ART. 13 – PIANO DELLA OFFERTA FORMATIVA

Dopo ampia consultazione e verifica all'interno dell'Istituto, il Consiglio, con le opportune mediazioni operative, adotta il Piano dell'Offerta formativa (P.O.F.). Il Piano dell'Offerta Formativa di Istituto è il documento costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche rispetto al contesto territoriale di appartenenza e in coerenza con gli obiettivi educativi e formativi indicati a livello nazionale.

Il P.O.F esplicita la progettazione organizzativa ed educativa (curricolare ed extracurricolare) che le singole istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia. Gli obiettivi prioritari, in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, sono di garantire il complessivo successo dell'azione formativa e di sostenere il miglioramento continuo in termini di efficacia e di coerenza del processo di insegnamento e di apprendimento.

ART. 14 – PROGRAMMA ANNUALE E CONTO CONSUNTIVO

Entro i termini fissati dall'O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola,

approva le linee generali per la formulazione del Bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispose il Programma Annuale da sottoporre successivamente al Consiglio.

Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, sarà consegnata a ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione di approvazione e comunque non meno di 5 giorni di anticipo sulla data della convocazione stessa del Consiglio.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI E CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'Ordine del giorno. La Giunta e il D.S. renderanno periodicamente conto al Consiglio di Istituto dello stato di esecuzione delle delibere e delle determinate adottate.